



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

UNIONE UTENTI DEL PORTO DI SAVONA - VADO

DOCUMENTO ADOTTATO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 LUGLIO 2026

SOMMARIO

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E NATURA DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 1	Denominazione, sede, durata e natura dell’Associazione	x
Art. 2	Principi generali e finalità dell’Associazione	x
Art. 3	Attività istituzionali, strumentali e accessorie	x

TITOLO II – SOCI E PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 4	Soci, categorie e principi della partecipazione associativa	x
Art. 5	Requisiti e procedimento di ammissione	x
Art. 6	Diritti e doveri dei Soci	x
Art. 7	Contributi associativi	x
Art. 8	Perdita della qualità di Socio, recesso ed esclusione	x
Art. 9	Partner istituzionali	x

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE INTERNA E ORGANISMI TECNICO-CONSULTIVI

Art. 10	Organizzazione interna dell’Associazione	x
Art. 11	Tavoli tecnici, commissioni, comitati e gruppi di lavoro	x
Art. 12	Partecipazione di esperti e soggetti esterni qualificati	x
Art. 13	Regolamenti interni	x

TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 14	Organi dell’Associazione	x
Art. 15	Assemblea dei Soci	x
Art. 16	Consiglio Direttivo	x
Art. 17	Presidente e rappresentanza legale	x
Art. 18	Vicepresidenti	x
Art. 19	Segretario Generale	x
Art. 20	Organismo di Vigilanza	x
Art. 21	Collegio dei Revisori dei Conti	x
Art. 22	Comitato Etico	x
Art. 23	Collegio dei Probiviri	x

TITOLO V – PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 24	Fondo comune, patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale	x
Art. 25	Bilancio	x

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26	Modifiche statutarie	x
Art. 27	Scioglimento e devoluzione del patrimonio	x
Art. 28	Libri sociali e rinvio	x
Art. 29	Accettazione dello Statuto	x

Statuto dell'Associazione

Unione Utenti del porto di Savona - Vado

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E NATURA DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1 – Denominazione, sede, durata e natura dell'Associazione

- 1.1 L'Associazione denominata “**Unione Utenti del porto di Savona – Vado**” (di seguito, l’ “**Associazione**”), costituita con atto del 15 dicembre 1970 a rogito del Notaio Mario Zanobini in Savona (Rep. n. 60582/1272) e successivamente modificata con deliberazioni assembleari del 29 ottobre 1982, del 24 febbraio 1989 e del 23 maggio 1996, è un’associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, disciplinata dagli artt. 36 e ss. c.c., dal presente statuto (lo “**Statuto**”) e dagli accordi degli associati (i “**Soci**”). Il presente Statuto ne costituisce il testo aggiornato, restando impregiudicata la continuità dell’Associazione e dei rapporti giuridici a essa facenti capo.
- 1.2 L’Associazione trae origine dall’iniziativa delle imprese utenti del porto di Savona – Vado e degli organismi locali delle associazioni di categoria del sistema confindustriale che, all’epoca della sua costituzione, concorrevano al Comitato di Coordinamento dell’Utenza Portuale. L’Associazione opera in coerenza con tale matrice associativa e in coordinamento con le associazioni di categoria del sistema confindustriale, ferma restando la propria autonomia, ma senza sovrapporsi o potersi sostituire a tali associazioni.
- 1.3 L’Associazione ha codice fiscale n. 92007870097 e sede legale nel Comune di Savona, Via Gramsci n. 10.
- 1.4 Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione (il “**Consiglio Direttivo**”) e non comporta modifica statutaria, ferma restando l’iscrizione e l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.5 L’Associazione può istituire, sopprimere o trasferire sedi secondarie, sedi operative, delegazioni territoriali o uffici, ove ciò risulti funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
- 1.6 La durata dell’Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato ai sensi del presente Statuto e ferma restando la disciplina del rapporto associativo e del recesso di cui al Titolo II.
- 1.7 L’Associazione opera in piena autonomia, indipendenza, apartiticità e assenza di fini di lucro – nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, rappresentatività e leale collaborazione – per la valorizzazione del comparto portuale e retroportuale, nonché, delle imprese che, svolgendo attività direttamente o indirettamente collegata al settore portuale, erogano servizi nell’ambito del porto e del retroporto di Savona e Vado Ligure, ovvero, si avvalgono o hanno interesse ad avvalersi dei servizi ivi resi, indipendentemente dalla loro ubicazione.

ARTICOLO 2 – Principi generali e finalità dell’Associazione

- 2.1 L’Associazione ha per finalità la rappresentanza, la tutela e la promozione degli interessi dei Soci nella specifica materia dei servizi portuali e retroportuali di Savona – Vado, e in particolare:
- a) delle imprese che erogano servizi nell’ambito del Porto di Savona – Vado, ivi comprese tutte le categorie di operatori e di produttori di servizi, di natura commerciale e tecnico-operativa, insistenti nella sfera portuale e retroportuale; le diverse categorie di operatori, già strutturate in forma associativa, possono aderire anche attraverso l’associazione che le rappresenta;
 - b) degli utenti dei servizi portuali, segnatamente le imprese industriali e armatoriali, pubbliche e private, che utilizzano, ovvero, hanno interesse a utilizzare i servizi resi nell’ambito del porto di Savona e Vado Ligure, insediate o meno nell’area savonese.
- 2.2 A tal fine l’Associazione rappresenta e assiste i Soci, in una prospettiva unitaria e di interesse comune, per le questioni attinenti alla qualità, all’organizzazione, alla fruibilità, all’efficienza, alla sicurezza e al livello di onerosità dei servizi resi nel porto e nel retroporto, nonché, ai programmi di sviluppo infrastrutturale che li riguardano, senza ingerirsi nei rapporti commerciali e nelle condizioni economiche praticate dai singoli Soci.
- 2.3 L’Associazione opera quale sede stabile di confronto, coordinamento ed elaborazione degli interessi comuni della comunità portuale e retroportuale, promuovendone la valorizzazione presso le istituzioni pubbliche e private, nazionali, europee e internazionali, le autorità competenti e le organizzazioni di settore, anche mediante la predisposizione di proposte, studi e contributi utili allo sviluppo, all’efficienza, alla sicurezza e alla competitività dello scalo.
- 2.4 Le finalità dell’Associazione si esauriscono nella rappresentanza e nella tutela istituzionale degli interessi comuni dei Soci e non comportano, in alcuna forma, il coordinamento dei comportamenti commerciali dei medesimi, la fissazione o l’orientamento di prezzi, tariffe, corrispettivi o condizioni di offerta dei servizi portuali, né lo scambio di informazioni commercialmente sensibili tra i Soci, né alcuna ulteriore condotta idonea a restringere, impedire o falsare la concorrenza, sia tra le imprese che erogano servizi sia nei rapporti tra queste e gli utenti; resta impregiudicata la piena autonomia commerciale di ciascun Socio, nel rispetto della normativa a tutela della concorrenza e del mercato.
- 2.5 Le finalità dell’Associazione sono circoscritte alla materia dei servizi portuali e retroportuali e non si estendono alla rappresentanza generale degli interessi economici e imprenditoriali dei Soci, che resta di competenza delle associazioni di categoria di rispettiva appartenenza; oltre a ciò, anche nell’ambito della materia portuale, l’Associazione non può porsi in contrapposizione o sovrapporsi alla rappresentanza delle associazioni di categoria che ne hanno promosso la costituzione e – in particolare – con il livello locale delle associazioni che hanno costituito in allora il Comitato di Coordinamento dell’Utenza Portuale.
- 2.6 Nello svolgimento della propria attività, l’Associazione ispira la propria azione a criteri di istituzionalità, competenza tecnica, autonomia, leale collaborazione, tutela dell’interesse generale del comparto e rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 3 – Attività istituzionali, strumentali e accessorie

- 3.1 Per il perseguimento delle proprie finalità in materia di servizi portuali e retroportuali, e in coordinamento con le associazioni di categoria di appartenenza dei Soci, l’Associazione può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) promuovere e curare attività di rappresentanza, interlocuzione e relazione istituzionale con l'Autorità di Sistema Portuale, l'Autorità marittima, le amministrazioni e gli enti pubblici, gli organismi europei e internazionali, nonché, con le associazioni, le federazioni e le organizzazioni economiche e sociali rilevanti per il comparto;
 - b) assicurare ai Soci il più ampio servizio di informazione e documentazione sui problemi e sui provvedimenti di interesse per il settore;
 - c) eseguire, anche in collaborazione con soggetti terzi, studi, analisi e ricerche, avvalendosi di esperti messi a disposizione dalle imprese e dalle organizzazioni associate, di istituti specializzati, ovvero, di professionisti, e promuovere ogni opportuna iniziativa di diffusione, divulgazione e conoscenza delle tematiche connesse al settore portuale e retroportuale;
 - d) coordinare e stimolare le iniziative dei Soci nelle materie di interesse comune, interporre i propri buoni uffici per il superamento di eventuali conflitti di interesse tra i medesimi e favorire la solidarietà, la collaborazione e la definizione di indirizzi unitari di azione;
 - e) predisporre *position paper*, pareri, memorandum e contributi tecnici e progettuali, anche a supporto di processi decisionali, interventi normativi, regolatori o amministrativi incidenti sul comparto;
 - f) favorire la collaborazione con università, enti di ricerca, centri studi e organismi tecnici, nonché, instaurare rapporti di collaborazione o adesione con organismi, enti, associazioni o reti, nazionali o internazionali, che perseguano finalità compatibili o complementari con quelle dell'Associazione;
 - g) amministrare il fondo comune e le risorse economiche dell'Associazione, riscuotendo i contributi ordinari e straordinari, erogando le somme necessarie a far fronte alle spese deliberate e accettando erogazioni, lasciti e devoluzioni di beni disposti a qualsiasi titolo in suo favore.
- 3.2 L'Associazione può inoltre compiere ogni attività accessoria, connessa, strumentale o comunque utile al perseguimento dei propri scopi, ivi comprese le attività di natura patrimoniale, economica, editoriale, informativa, promozionale, organizzativa e formativa, purché compatibili con la propria natura non lucrativa e funzionalmente collegate alle finalità istituzionali.
- 3.3 Resta in ogni caso escluso il perseguimento di finalità lucrative e la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

TITOLO II

SOCI E PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA

ARTICOLO 4 – Soci, categorie e principi della partecipazione associativa

- 4.1 L'Associazione si compone di Soci, differenziati in ragione della natura del soggetto aderente e del grado di partecipazione alla vita associativa.
- 4.2 Sono previste le seguenti categorie di Soci:
- a) i soci imprese (i “**Soci Imprese**”), ossia le imprese che, svolgendo attività direttamente o indirettamente collegata al settore portuale, erogano servizi nell'ambito del porto e del retroporto di

Savona e Vado Ligure, ovvero, si avvalgono o hanno interesse ad avvalersi dei servizi ivi resi, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- b) i soci associazioni di categoria (i “**Soci Associazioni di Categoria**”), ossia le associazioni di categoria e le loro organizzazioni territoriali o settoriali, rappresentative delle imprese che erogano servizi nell’ambito portuale, ovvero, degli utenti dei servizi portuali e della filiera logistica, che condividano le finalità dell’Associazione.

- 4.3 L’appartenenza all’Associazione comporta la piena accettazione del presente Statuto, del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 se adottato (il “**MOG**”), del codice etico (il “**Codice Etico**”) se adottato, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi nell’ambito delle rispettive competenze.
- 4.4 Ai Soci spettano i diritti di partecipazione alla vita associativa, all’assemblea dei Soci (l’ “**Assemblea**”) e agli organi dell’Associazione, secondo le modalità previste dal presente Statuto.
- 4.5 I diritti amministrativi e l’elettorato attivo e passivo per la nomina del Presidente e per l’elezione dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo sono riservati ai Soci Imprese, secondo quanto ivi previsto; i Vicepresidenti sono nominati dal Presidente tra i predetti componenti elettivi.
- 4.6 La partecipazione associativa si ispira ai principi di correttezza, lealtà, collaborazione, trasparenza e coerenza con le finalità istituzionali dell’Associazione.

ARTICOLO 5 – Requisiti e procedimento di ammissione

- 5.1 Possono essere ammessi quali Soci i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’Articolo che precede, che ne condividano le finalità e accettino il presente Statuto.
- 5.2 La domanda di ammissione è rivolta al Consiglio Direttivo e deve indicare:
 - a) per i Soci Imprese, la sede legale, il nominativo del legale rappresentante e degli amministratori, nonché, la natura, l’ubicazione e le caratteristiche dell’attività svolta e il tipo di collegamento con il settore marittimo-portuale;
 - b) per i Soci Associazioni di Categoria, gli elementi idonei a consentire l’esatta individuazione del soggetto richiedente e l’accertamento della sua rappresentatività.
- 5.3 Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo a maggioranza, sulla base di una valutazione della coerenza dell’attività o della rappresentatività del richiedente con gli scopi associativi, della sua affidabilità e del contributo che esso può apportare all’Associazione.
- 5.4 L’ammissione decorre, ad ogni effetto, dal primo giorno del mese successivo all’accoglimento della domanda.

ARTICOLO 6 – Diritti e doveri dei Soci

- 6.1 L’esercizio dei diritti sociali spetta esclusivamente al Socio in regola con il versamento dei contributi associativi, ordinari e straordinari.
- 6.2 I Soci si impegnano a:

- a) osservare il presente Statuto, il Codice Etico, se adottato, il MOG, se adottato, i regolamenti interni e le deliberazioni e direttive adottate dagli organi associativi nell'ambito delle rispettive competenze;
- b) porre a disposizione degli organi dell'Associazione gli elementi informativi, le notizie e i dati richiesti per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- c) versare i contributi ordinari e straordinari nei termini di cui all'Articolo seguente.

6.3 La partecipazione associativa è improntata a correttezza, lealtà e collaborazione e non può essere esercitata in pregiudizio dell'autonomia, della natura o del corretto funzionamento dell'Associazione.

ARTICOLO 7 – Contributi associativi

- 7.1 Alle spese per il funzionamento dell'Associazione i Soci provvedono mediante il versamento dei contributi ordinari e straordinari deliberati dagli organi competenti.
- 7.2 Il contributo ordinario annuo è determinato, per ciascun esercizio, dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'esercizio immediatamente precedente. La mancata determinazione entro tale termine comporta la proroga, per l'esercizio successivo, dei livelli contributivi in corso.
- 7.3 Il contributo ordinario annuo risponde a criteri differenziati tra Soci Imprese e Soci Associazioni di Categoria, nonché, tra imprese operanti in ambito portuale e imprese fruitrici dei servizi, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
- 7.4 I contributi straordinari sono deliberati, caso per caso, dagli organi competenti per iniziative che richiedano l'impiego di risorse eccedenti le ordinarie capacità di bilancio dell'Associazione.
- 7.5 I contributi sono versati entro il ventesimo giorno successivo alla ricezione della relativa comunicazione, salvo diverso termine in essa indicato.
- 7.6 Il recesso e l'esclusione non esonerano il Socio dal versamento dei contributi, ordinari e straordinari, deliberati e comunicati anteriormente alla data di efficacia del recesso o dell'esclusione.

ARTICOLO 8 – Perdita della qualità di Socio, recesso ed esclusione

- 8.1 La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, cessazione dell'attività, perdita dei requisiti di ammissione o per ogni altra causa che renda non più compatibile la permanenza del rapporto associativo con le finalità, la natura o il corretto funzionamento dell'Associazione.
- 8.2 Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio nel corso del quale è comunicato, purché la comunicazione pervenga almeno 3 (tre) mesi prima di tale data, ferma restando l'obbligazione contributiva maturata sino al momento di efficacia del recesso.
- 8.3 È altresì consentito il recesso al Socio dissenziente rispetto alle deliberazioni di modifica del presente Statuto, mediante comunicazione da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dall'adozione della modifica; in tale ipotesi il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione.
- 8.4 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che si renda responsabile di gravi violazioni del presente Statuto, del Codice Etico, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi

associativi, ovvero, di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione o suscettibili di arrecarle pregiudizio materiale, funzionale o reputazionale. Costituisce altresì causa di esclusione la persistente morosità non sanata entro il termine all'uopo assegnato.

- 8.5 Prima dell'adozione del provvedimento di esclusione, il Socio è posto in condizione di conoscere gli elementi essenziali della contestazione e di presentare le proprie osservazioni entro un termine congruo.
- 8.6 Ove sia istituito il Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo può acquisirne il parere prima di deliberare l'esclusione.
- 8.7 La perdita della qualità di Socio comporta la cessazione dei diritti connessi al rapporto associativo, ivi inclusa la revoca immediata dalle cariche associative eventualmente assunte dal proprio rappresentante, ferma restando l'insussistenza di ogni diritto alla restituzione dei contributi versati e l'obbligo di adempiere alle obbligazioni maturate nei confronti dell'Associazione.

ARTICOLO 9 – PARTNER ISTITUZIONALI

- 9.1 L'Associazione può instaurare rapporti di collaborazione istituzionale con partner istituzionali (i “**Partner Istituzionali**”): enti, organismi, amministrazioni, autorità, fondazioni, università, centri di ricerca e altri soggetti pubblici o privati di particolare rilievo, con i quali sviluppa forme di collaborazione e interlocuzione coerenti con le proprie finalità istituzionali.
- 9.2 I Partner Istituzionali non assumono la qualità di Soci e non acquistano i diritti amministrativi e associativi riservati ai Soci, salvo quanto espressamente previsto dal presente Statuto o da specifiche deliberazioni del Consiglio Direttivo in ordine a forme di partecipazione consultiva, collaborativa o di supporto.
- 9.3 Il rapporto con i Partner Istituzionali è improntato a finalità di collaborazione, coordinamento, confronto e valorizzazione reciproca su temi di comune interesse, in coerenza con il profilo istituzionale dell'Associazione.
- 9.4 Il Consiglio Direttivo disciplina le modalità di coinvolgimento dei Partner Istituzionali nelle iniziative, nei tavoli tecnici, nei comitati e nei gruppi di lavoro promossi dall'Associazione.
- 9.5 La partecipazione dei Partner Istituzionali non può in alcun caso compromettere l'autonomia dell'Associazione, né alterarne la natura, la governance o il regime dei diritti riservati ai Soci.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE INTERNA E ORGANISMI TECNICO-CONSULTIVI

ARTICOLO 10 – Organizzazione interna dell'Associazione

- 10.1 L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può articolare la propria attività mediante assetti organizzativi interni, anche a carattere stabile o temporaneo, idonei a favorire il coordinamento tra i Soci, l'approfondimento delle materie di interesse associativo, lo sviluppo delle attività istituzionali e il raccordo con i soggetti esterni rilevanti.

- 10.2 Tali articolazioni operano nel rispetto degli indirizzi definiti dagli organi dell'Associazione e secondo criteri di coerenza con la natura, con gli scopi e con il profilo istituzionale della medesima.
- 10.3 Per l'adempimento dei compiti istituzionali dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può avvalersi del personale di uno o più dei Soci, previa stipula di apposita convenzione, ovvero procedere all'assunzione di personale proprio, determinandone le mansioni e il trattamento economico. Resta ferma la competenza degli organi associativi in ordine agli atti di indirizzo, alle decisioni di rilievo istituzionale, all'assunzione delle deliberazioni e alla rappresentanza dell'Associazione verso l'esterno.

ARTICOLO 11 – Tavoli tecnici, commissioni, comitati e gruppi di lavoro

- 11.1 Per lo studio, l'approfondimento, l'elaborazione e il confronto su questioni di interesse del settore portuale, retroportuale e dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può istituire tavoli tecnici, commissioni, comitati, gruppi di lavoro o altri organismi tecnico-consulativi, permanenti o temporanei, definendone oggetto, composizione, durata, modalità di funzionamento e compiti.
- 11.2 Tali organismi svolgono funzioni istruttorie, consultive, propositive o di supporto tecnico-scientifico rispetto all'attività dell'Associazione e non hanno poteri di rappresentanza esterna né poteri deliberativi, salvo specifica attribuzione interna per profili meramente organizzativi o istruttori.
- 11.3 L'istituzione degli organismi di cui al presente Articolo può rispondere, tra l'altro, a esigenze di approfondimento normativo, regolatorio, tecnico, economico, organizzativo, operativo, istituzionale o progettuale, nonché, alla trattazione di temi di interesse generale o specialistico per il settore portuale e retroportuale, nonché, per le imprese che vi operano.

ARTICOLO 12 – Partecipazione di esperti e soggetti esterni qualificati

- 12.1 Ai tavoli tecnici, alle commissioni, ai comitati, ai gruppi di lavoro e agli altri organismi di cui al presente Titolo possono partecipare, oltre ai rappresentanti dei Soci, anche persone fisiche esterne ai Soci che siano in possesso di adeguati requisiti di competenza, esperienza, qualificazione professionale o specifica autorevolezza nelle materie di interesse dell'Associazione.
- 12.2 La partecipazione dei soggetti esterni qualificati è deliberata o autorizzata dal Consiglio Direttivo secondo criteri di competenza, coerenza con le finalità associative, indipendenza, affidabilità e funzionalità rispetto alle attività da svolgere.
- 12.3 I soggetti esterni qualificati partecipano ai lavori degli organismi nei limiti del mandato, dell'incarico o della funzione loro attribuiti e non assumono, per effetto di tale partecipazione, la qualità di Soci né il diritto di intervenire nella governance associativa, salvo quanto eventualmente previsto con riguardo a specifiche funzioni consultive.
- 12.4 L'Associazione può altresì avvalersi, per specifiche esigenze, del contributo di studiosi, professionisti, tecnici, esperti, rappresentanti istituzionali o altri soggetti dotati di comprovata esperienza e qualificazione, anche ai fini della predisposizione di studi, documenti, analisi, contributi o iniziative riconducibili alle proprie finalità, ivi compresi gli esperti messi a disposizione dai Soci.

ARTICOLO 13 – Regolamenti interni

- 13.1 L'Associazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni volti a disciplinare, in attuazione del presente Statuto, profili organizzativi, operativi o procedurali relativi al funzionamento dell'Associazione, degli organi associativi e degli organismi tecnico-consultivi, nonché, alle modalità di partecipazione alle attività e alle iniziative associative. I regolamenti interni sono deliberati dal Consiglio Direttivo.
- 13.2 I regolamenti interni non possono derogare alle disposizioni del presente Statuto, né alterare la ripartizione delle competenze tra gli organi associativi, la disciplina dei diritti dei Soci o la natura dei rapporti intercorrenti tra l'Associazione e i soggetti esterni.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 14 – Organi e cariche associative

- 14.1 Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il presidente (il “**Presidente**”);
 - d) i vicepresidenti (i “**Vicepresidenti**”);
 - e) il segretario generale (il “**Segretario Generale**”);
 - f) l'organismo di vigilanza (l' “**OdV**”), se nominato;
 - g) il collegio dei Revisori dei conti (il “**Collegio dei Revisori dei Conti**”), se nominato;
 - h) il comitato etico (il “**Comitato Etico**”, se istituito;
 - i) il collegio dei probiviri (il “**Collegio dei Probiviri**”), se istituito.
- 14.2 Le cariche associative sono conferite ai Soci secondo le modalità previste dal presente Statuto e sono esercitate nel rispetto delle finalità dell'Associazione, dei principi di correttezza e buon andamento, nonché, degli indirizzi definiti dagli organi competenti.
- 14.3 Tutte le cariche associative sono gratuite. A chi le ricopre spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione e debitamente documentate.
- 14.4 Alle cariche associative sono eleggibili i titolari, gli amministratori, i dirigenti e i funzionari dei Soci.
- 14.5 Chi è chiamato a ricoprire una carica resasi vacante prima della scadenza del relativo mandato resta in carica fino a tale scadenza.
- 14.6 Le elezioni alle cariche associative si svolgono a scrutinio segreto.
- 14.7 È ammessa la rieleggibilità alle cariche associative, salve le limitazioni previste dal presente Statuto.

ARTICOLO 15 – Assemblea dei Soci

- 15.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con gli obblighi statutari e contributivi. Essa è l'organo di indirizzo generale dell'Associazione e rappresenta la sede primaria di espressione della compagine associativa.
- 15.2 Spetta all'Assemblea:
- a) approvare gli indirizzi generali dell'Associazione, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
 - b) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo di nomina assembleare;
 - c) nominare il Presidente, nonché, deliberare sulla sua revoca;
 - d) approvare il bilancio dell'Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - e) deliberare sulle modifiche del presente Statuto, con le maggioranze di cui al Titolo VI;
 - f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo, con le maggioranze di cui al Titolo VI;
 - g) deliberare sui contributi straordinari e sul relativo piano di riparto, secondo quanto previsto all'ultimo Paragrafo del presente Articolo;
 - h) deliberare sugli altri argomenti a essa riservati dalla legge o dal presente Statuto.
- 15.3 Ciascun Socio dispone di un voto. Per la nomina del Presidente, nonché, per l'elezione dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo di cui all' Articolo seguente, l'elettorato attivo e passivo è riservato ai soli Soci Imprese, restando esclusi i Soci Associazioni di Categoria, cui spettano i Membri di Diritto di cui all'Articolo seguente.
- 15.4 Nelle Assemblee convocate anteriormente alla scadenza del termine per il versamento dei contributi dell'esercizio in corso, l'esercizio del diritto di voto è determinato in base alle risultanze dei contributi versati da ciascun Socio nell'esercizio precedente.
- 15.5 Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio non può rappresentare più di un altro Socio.
- 15.6 L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio, e ogniquale volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero, ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei Soci o da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
- 15.7 L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto, inviato anche a mezzo posta elettronica, almeno 8 (otto) giorni di calendario prima dell'adunanza, contenente la data, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla prima.
- 15.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dai Vicepresidenti secondo l'ordine di anzianità di carica e, a parità, di età; in mancanza di tutti, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di carica tra i presenti. È consentita la partecipazione in videoconferenza. Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto da chi presiede e conservato presso la sede dell'Associazione.
- 15.9 L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quinto dei Soci, presenti o rappresentati. Essa delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le maggioranze rafforzate previste dal presente Statuto

per le deliberazioni a esse soggette.

- 15.10 La determinazione dei contributi straordinari e l'approvazione del relativo piano di riparto sono adottate con il voto favorevole – esprimibile anche preventivamente per iscritto da parte dei Soci interessati – di tanti Soci quanti ne occorrono per raggiungere la maggioranza della totalità dei Soci e, sulla base del piano di riparto, almeno l'80% (ottanta per cento) del contributo straordinario proposto.

ARTICOLO 16 – Consiglio Direttivo

- 16.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di attuazione dell'indirizzo associativo. Compie tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea o ad altri organi.
- 16.2 Il Consiglio Direttivo è composto, in numero comunque dispari, da:
- a) il Presidente e i Vicepresidenti da quest'ultimo nominati;
 - b) un rappresentante per ciascun Socio Associazione di Categoria in regola con gli obblighi associativi, quale membro di diritto (i **"Membri di Diritto"**);
 - c) i componenti eletti dall'Assemblea tra i Soci Imprese, in numero non inferiore a quello dei Membri di Diritto;
 - d) non più di 3 (tre) componenti che il Consiglio, così costituito, ha facoltà di cooptare.
- 16.3 Il Presidente è nominato dall'Assemblea ai sensi dell'Articolo che precede. I Vicepresidenti sono nominati dal Presidente ai sensi dell'Articolo 18.
- 16.4 Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 (due) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 16.5 Il componente eletto dall'Assemblea che non abbia partecipato ad almeno la metà delle riunioni del Consiglio Direttivo tenutesi nel corso del mandato non è rieleggibile per il mandato immediatamente successivo.
- 16.6 Ciascuna designazione di Membro di Diritto è comunicata per iscritto alla Presidenza dell'Associazione non oltre l'inizio dei lavori dell'Assemblea chiamata a procedere al rinnovo del Consiglio. Il Membro di Diritto impossibilitato a partecipare può delegare un altro rappresentante del medesimo Socio Associazione di Categoria, con diritto di voto.
- 16.7 Il Consiglio Direttivo:
- a) cura l'attuazione degli indirizzi generali dell'Associazione ed esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) delibera sulle domande di ammissione dei Soci e sui provvedimenti concernenti la perdita della qualità di Socio;
 - c) determina l'entità della quota associativa e dei contributi ordinari, secondo i criteri differenziati di cui al Titolo II;
 - d) delibera l'istituzione di tavoli tecnici, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e altri organismi tecnico-consultivi;
 - e) disciplina i rapporti con i Partner Istituzionali e con gli altri interlocutori esterni rilevanti;

- f) approva gli eventuali regolamenti interni;
 - g) predispone il bilancio da sottoporre all'Assemblea;
 - h) delibera sulle attività, iniziative, programmi, progetti e posizioni dell'Associazione, nei limiti delle finalità statutarie;
 - i) provvede alla gestione del fondo comune e delle risorse economiche, ivi inclusi gli investimenti e le partecipazioni di cui al Titolo V;
 - j) provvede in materia di personale, ivi incluse le assunzioni e i licenziamenti, secondo quanto previsto al Titolo III;
 - k) concorre, ove richiesta od opportuna, alla designazione dei rappresentanti dell'utenza portuale negli enti e organismi nei quali tale rappresentanza sia prevista, secondo quanto previsto all'Articolo 3;
 - l) nomina e revoca il Segretario Generale;
 - m) esercita ogni altra attribuzione a esso demandata dal presente Statuto o non riservata ad altri organi.
- 16.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 2 (due) volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, ovvero, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; in tale ultimo caso la riunione ha luogo entro 20 (venti) giorni di calendario dal ricevimento della richiesta. La convocazione è inviata per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni di calendario, salvo i casi di urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
- 16.9 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di 2 (due) componenti. È consentita la partecipazione in videoconferenza.
- 16.10 Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, singoli Soci o esperti. Ciascun consigliere può inoltre farsi accompagnare, per la trattazione di specifici argomenti all'ordine del giorno e previa intesa con il Presidente, da un esperto, che ha diritto di parola ma non di voto.
- 16.11 Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di un Comitato di Presidenza, determinandone la composizione e i poteri, al quale delegare parte delle proprie competenze. Il Comitato di Presidenza, ove costituito, può assumere, in caso di necessità e urgenza, decisioni di competenza del Consiglio non rientranti nella delega, salva ratifica nella prima riunione utile.
- 16.12 Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno dei propri componenti le funzioni di tesoreria, consistenti nel sovrintendere alla gestione finanziaria dell'Associazione e nel riferirne periodicamente al Consiglio, a supporto della predisposizione del bilancio di cui al presente Statuto. Tale attribuzione non dà luogo a un organo autonomo e può essere in ogni tempo conferita, modificata o revocata dal Consiglio.

ARTICOLO 17 – Presidente e rappresentanza legale

- 17.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nonché, la rappresentanza dell'Associazione nei confronti delle Autorità, degli enti e delle istituzioni pubbliche o private, salva la facoltà di delega.
- 17.2 Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo. Il Presidente è rieleggibile, ma non può essere nominato per più di 3 (tre) mandati consecutivi.

- 17.3 Il Presidente promuove e coordina l'attività istituzionale dell'Associazione, sovrintende all'attuazione degli indirizzi deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, cura le relazioni istituzionali e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, formulandone l'ordine del giorno.
- 17.4 Il Presidente adotta, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti opportuni nell'interesse dell'Associazione, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
- 17.5 Il Presidente esercita inoltre ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto, dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.
- 17.6 In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dai Vicepresidenti secondo l'ordine di anzianità di carica e, a parità, di età.

ARTICOLO 18 – Vicepresidenti

- 18.1 I Vicepresidenti, in numero di 3 (tre), sono nominati dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo eletti tra i Soci Imprese. Il Presidente può revocarli e sostituirli nel corso del mandato. La carica di Vicepresidente è in ogni caso correlata alla permanenza nel Consiglio Direttivo e cessa con il mandato del Presidente che li ha nominati.
- 18.2 I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente, secondo l'ordine di anzianità di carica e, a parità, di età, nei casi in cui questi sia assente o impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni. Il Presidente può conferire a uno o più Vicepresidenti delega a rappresentare l'Associazione all'esterno, anche per singole attività.

ARTICOLO 19 – Segretario Generale

- 19.1 Il Segretario Generale costituisce figura di raccordo organizzativo e tecnico-operativo dell'Associazione.
- 19.2 Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'attuazione degli indirizzi associativi, nella gestione delle attività, nel coordinamento delle iniziative e nei rapporti con i Soci, con i Partner Istituzionali e con gli interlocutori esterni, nonché, nel supporto agli organismi interni dell'Associazione.
- 19.3 Al Segretario Generale spettano – altresì – le funzioni di segreteria degli organi associativi: la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, la redazione e la sottoscrizione dei relativi verbali unitamente a chi presiede, nonché, la cura dell'esecuzione delle deliberazioni che gli siano demandate.
- 19.4 Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e degli altri organismi associativi, e ne supporta i lavori anche sotto il profilo organizzativo e istruttorio.
- 19.5 Il Consiglio Direttivo nomina e revoca il Segretario Generale e ne definisce le attribuzioni, la durata dell'incarico, il relativo inquadramento e ogni ulteriore profilo, in coerenza con le esigenze organizzative dell'Associazione. Il Segretario Generale può essere scelto anche al di fuori dei Soci; ove non sia componente del Consiglio, non ha diritto di voto.

ARTICOLO 20 – Organismo di Vigilanza

- 20.1 L'Associazione, ove adotti un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nomina un OdV, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è affidato il compito

di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento. In caso di adozione del modello, il Codice Etico ne costituisce parte integrante.

- 20.2 L'OdV può essere monocratico o collegiale; i relativi componenti devono possedere requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e onorabilità.
- 20.3 Il Consiglio Direttivo può svolgere direttamente le funzioni dell'OdV ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero, affidarle a uno o più professionisti terzi in possesso dei requisiti di idoneità professionale.
- 20.4 L'OdV riferisce periodicamente agli organi competenti, secondo quanto previsto dal presente Statuto, dal modello adottato e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 21 – Collegio dei Revisori dei Conti

- 21.1 L'Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti, quale organo interno di garanzia della corretta gestione amministrativa e contabile dell'Associazione. La nomina è obbligatoria nei soli casi previsti dalla legge.
- 21.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'Assemblea tra i Soci, ovvero, tra le persone fisiche che ne siano espressione ai sensi dell'Articolo 14. Non possono farne parte i componenti del Consiglio Direttivo. Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente; i componenti durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. I membri supplenti subentrano agli effettivi in caso di cessazione o impedimento.
- 21.3 Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) sorvegliare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione ed eseguire, anche individualmente, le verifiche di cassa e contabili che ritenga opportune;
 - c) assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare l'Assemblea ove lo ritenga necessario in caso di inerzia o di omissione degli organi a ciò competenti.
- 21.4 I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non devono trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 c.c., in quanto compatibili.
- 21.5 Ove la revisione legale dei conti sia imposta dalla legge ovvero deliberata dall'Assemblea, essa è affidata a un revisore legale o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro, ovvero, a un collegio i cui componenti siano tutti iscritti nel medesimo registro.

ARTICOLO 22 – Comitato Etico

- 22.1 L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può istituire un Comitato Etico quale organo consultivo e di garanzia preposto alla promozione e al presidio dei principi di correttezza, lealtà, trasparenza e integrità nella vita associativa, nonché, alla vigilanza sull'applicazione del Codice Etico.

- 22.2 Il Comitato Etico è composto da un numero dispari di membri, anche scelti al di fuori dei Soci, in possesso di requisiti di indipendenza, autorevolezza e competenza. La durata del suo mandato coincide con quella del Consiglio Direttivo.
- 22.3 Al Comitato Etico spetta, in particolare:
- a) vigilare sull'applicazione e sull'osservanza del Codice Etico, promuoverne la diffusione e la conoscenza tra i Soci e proporre agli organi competenti gli aggiornamenti e le integrazioni;
 - b) formulare pareri e raccomandazioni in ordine ai profili di rilievo etico connessi all'attività associativa, anche su richiesta degli organi dell'Associazione;
 - c) rendere pareri in ordine ai conflitti di interesse e di concorrenza tra i Soci, nonché, alle questioni di rilievo etico o reputazionale concernenti l'Associazione;
 - d) ricevere le segnalazioni relative a violazioni del Codice Etico e riferirne agli organi competenti, formulando le proprie valutazioni;
 - e) ove le violazioni del Codice Etico riscontrate assumano rilievo tale da configurare una possibile controversia associativa, ovvero, un possibile addebito nei confronti di un Socio, deferire la questione al Collegio dei Probiviri di cui all'Articolo 23, ove istituito, ovvero, riferirne al Consiglio Direttivo per le determinazioni di competenza;
 - f) raccordarsi con l'OdV, ove istituito, nelle materie di comune rilevanza ai fini del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. n. 231/2001.
- 22.4 Il Comitato Etico non ha poteri deliberativi né disciplinari, che restano riservati agli organi competenti ai sensi del presente Statuto; opera in autonomia rispetto all'OdV e al Collegio dei Probiviri, con i quali coordina la propria attività ove istituiti, restando ferma la distinzione delle rispettive funzioni.
- 22.5 Il Consiglio Direttivo disciplina, anche mediante regolamento interno, la composizione, il funzionamento e le modalità operative del Comitato Etico.

ARTICOLO 23 – Collegio dei Probiviri

- 23.1 L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può istituire un Collegio dei Probiviri, con funzioni consultive e di composizione bonaria, quale organo di garanzia della corretta applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.
- 23.2 Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, anche scelti al di fuori dei Soci, di riconosciuta indipendenza, autorevolezza ed esperienza, nominati dall'Assemblea. Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente. La durata del mandato coincide con quella del Consiglio Direttivo e i componenti sono rieleggibili.
- 23.3 Al Collegio dei Probiviri spetta, in particolare:
- a) esperire il tentativo di composizione bonaria delle controversie che insorgano tra i Soci, nonché, tra i Soci e l'Associazione o i suoi organi, in relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni associative;
 - b) rendere pareri, ove richiesto dagli organi associativi, sull'interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti interni nei casi di dubbio applicativo;

- c) rendere parere, ove richiesto dal Consiglio Direttivo, nei procedimenti concernenti la perdita della qualità di Socio di cui all'Articolo 8.
- 23.4 Il Collegio dei Probiviri è investito su istanza degli organi associativi o dei Soci interessati, ovvero, su deferimento del Comitato Etico ai sensi dell'Articolo 22.
- 23.5 All'esito del tentativo di composizione o del parere reso, ove ricorrano i presupposti per l'adozione di provvedimenti nei confronti di un Socio, il Collegio rimette la questione al Consiglio di Direttivo per le determinazioni di competenza ai sensi dell'Articolo 8.
- 23.6 Il Collegio dei Probiviri non ha poteri deliberativi né disciplinari, che restano riservati agli organi competenti ai sensi del presente Statuto. Esso opera secondo criteri di terzietà, riservatezza e contraddittorio, e coordina la propria attività con quella del Comitato Etico, ove entrambi istituiti, restando ferma la distinzione delle rispettive funzioni.
- 23.7 Il Consiglio Direttivo disciplina, anche mediante regolamento interno, la composizione, il funzionamento e le modalità operative del Collegio dei Probiviri.

TITOLO V

PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 24 – Fondo comune, patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale

- 24.1 Il fondo comune e il patrimonio dell'Associazione sono costituiti dai contributi associativi, ordinari e straordinari, dai beni mobili e immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, dalle erogazioni, dai lasciti, dalle liberalità, dai proventi derivanti dalle attività svolte in conformità al presente Statuto, nonché, da ogni altra risorsa compatibile con la natura e con le finalità dell'Associazione.
- 24.2 I contributi degli associati e i beni acquistati con tali contributi costituiscono il fondo comune dell'Associazione. Finché questa dura, i singoli Soci non possono chiederne la divisione né pretendere la quota in caso di recesso, esclusione o – comunque – cessazione del rapporto associativo.
- 24.3 Il patrimonio e il fondo comune sono destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità associative e non possono essere distribuiti ai Soci, neppure in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione.
- 24.4 Il Consiglio Direttivo può deliberare investimenti mobiliari e immobiliari, nonché, la sottoscrizione, l'acquisto e la detenzione di partecipazioni, anche non di controllo, nel capitale di società aventi a oggetto attività portuali, retroportuali o logistiche, ovvero, attività comunque strumentali o complementari al perseguimento delle finalità dell'Associazione.
- 24.5 Il Consiglio Direttivo può – altresì – deliberare l'adesione ad associazioni, enti o reti aventi finalità rientranti negli scopi istituzionali o con essi compatibili. Tali atti sono in ogni caso posti in essere in coerenza con la natura non lucrativa dell'Associazione e con le sue finalità istituzionali, restando esclusa qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi o riserve ai Soci.
- 24.6 Le erogazioni, i lasciti e le devoluzioni di beni disposti a qualsiasi titolo in favore dell'Associazione sono accettati dal Consiglio Direttivo.

- 24.7 L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 25 – Bilancio

- 25.1 Per ciascun esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone il bilancio dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio è corredato da una relazione del Presidente sull'attività svolta e sull'andamento della gestione.
- 25.2 Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, in relazione alla sua struttura, alla sua natura e alle attività svolte.
- 25.3 Eventuali avanzi di gestione devono essere destinati al perseguimento delle finalità associative e non possono, in alcuna forma, essere distribuiti ai Soci, neppure indirettamente.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 26 – Modifiche statutarie

- 26.1 Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza della totalità dei Soci.
- 26.2 Le proposte di modifica possono essere formulate dal Consiglio Direttivo, ovvero, da un quinto dei Soci.
- 26.3 Resta fermo il diritto di recesso del Socio dissenziente rispetto alle deliberazioni di modifica del presente Statuto, secondo quanto previsto all'Articolo 8.

ARTICOLO 27 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 27.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti della totalità dei Soci.
- 27.2 In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e delibera in ordine alla destinazione del patrimonio residuo, che deve in ogni caso essere devoluto ad enti, organismi o iniziative aventi finalità analoghe, affini o di pubblica utilità, nel rispetto della normativa vigente.
- 27.3 È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di riparto del patrimonio residuo tra i Soci.

ARTICOLO 28 – Libri sociali e rinvio

- 28.1 L'Associazione tiene i libri, i registri e la documentazione ritenuti necessari o opportuni in relazione alla propria struttura, alle proprie attività e alla normativa applicabile.
- 28.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni degli artt. 36 e ss. c.c. e della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 29 – Accettazione dello Statuto

- 29.1 Con l'adesione all'Associazione i Soci accettano integralmente il presente Statuto e il Codice Etico, nonché, le deliberazioni adottate dagli organi associativi nell'ambito delle rispettive competenze.
- 29.2 Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione.